



FÙLCROS NEWS

Credito d'imposta per sanificazione (art. 32, DL 73/2021)

Numero 24 del 24 settembre 2021

La presente circolare analizza le principali caratteristiche del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ex art. 32 del D.L. 73/2021) evidenziando inoltre le differenze più significative rispetto al medesimo credito previsto per l'anno 2020(art. 125, DL Rilancio).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.(B&B, ostelli, affittacamere, rifugi etc etc)

Ambito oggettivo

Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021 relative a:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell'agevolazione;

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.2);
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Attività di sanificazione

In considerazione della ratio della norma, per quanto riguarda i servizi/attività di sanificazione si intendono quegli interventi che tendono ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID 19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti (circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.1).

Occorre quindi, in primis, fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d'impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi.

Sarà comunque cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo (circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 3.2.1). Il beneficiario del credito dovrà farsi rilasciare e

conservare, oltre alla fattura, anche tale attestazione firmata dal fornitore del servizio di sanificazione.

Inoltre, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, e deve essere adeguatamente documentato.

Pulizia dell'impianto di condizionamento

L'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di sanificazione oggetto dell'agevolazione.

Sono invece agevolabili le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare "la capacità filtrante del ricircolo" attraverso, ad esempio, la sostituzione dei "filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate", mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati (circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 3.2.2).

Ambito temporale

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021. Ai fini dell'imputazione delle spese:

- per gli esercenti arti e professioni, vale il principio di cassa, e quindi rileva la data del pagamento della prestazione di sanificazione o acquisto dei prodotti sanificanti.
- Per le imprese individuali, società, enti commerciali e non commerciali in regime di contabilità ordinaria, vale il criterio di competenza, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi di sanificazione e dai pagamenti. In altri termini:
 - in caso di acquisti di beni sanificanti rileva il momento di passaggio di proprietà (trasferimento diritti & obblighi) che si perfeziona, salvo diverse previsioni contrattuali (Clausole INCOTERMS), con la consegna della merce (considerare la

data del Documento di Trasporto riportata nella fattura differita o della fattura accompagnatoria);

- relativamente alle spese sostenute per servizi di sanificazione, si considera il momento in cui il servizio è ultimato/concluso (verificare la descrizione in fattura).

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta spetta:

- nella misura del **30%** delle suddette spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021;
- fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili);
- I fondi stanziati sono 200milioni di euro. Qualora l'importo delle domande presentate superi l'ammontare stanziato dal Governo, l'Agenzia provvederà a ricalcolare il credito spettante. (come già fatto per il precedente credito di imposta ex art. 125 del DL 34/2020).

La percentuale effettiva del credito verrà resa nota dall'Agenzia delle Entrate tramite apposito provvedimento che verrà emanato entro il 12/11/2021.

Comunicazione delle spese

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese ammissibili:

- dal 4.10.2021 al 4.11.2021;
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- utilizzando l'apposito modello approvato (provvedimento direttore agenzia entrate del 15/07/2021);

- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.

Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'IRAP

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (dichiarazione 2022, redditi 2021);
- utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007).

Non è prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta.

Classificazione

Tale credito di imposta è assimilabile ad un contributo in conto esercizio. Contabilmente, una volta che l'agenzia avrà pubblicato il provvedimento che indicherà la percentuale effettiva del credito (12/11/2021), il beneficiario rileverà in dare il credito di imposta sanificazione ambienti di lavoro ex. art. 32, DL 72/2021 (stato patrimoniale, C,II,5-bis) ed in avere il contributo in conto esercizio (conto economico, A5- altri ricavi e proventi).

AVVISO IMPORTANTE

Nel caso in cui decidiate di delegare lo Studio alla presentazione per Vostro conto della comunicazione, occorrerà procedere alla compilazione del modello in allegato alla presente circolare (si veda "Modello Credito Sanificazione 2021") compilandone tutti i campi, indicando l'importo totale delle spese di sanificazione complessivo dei mesi di giugno luglio ed agosto 2021, il relativo credito "teorico" (30% delle spese del rigo sopra), firma del rappresentante firmatario della comunicazione e data (deve essere anteriore al 04/10/2021, ad esempio



01/10/2021). I riquadri “Rinuncia” e “impegno alla presentazione telematica” non vanno compilati.

Tale modulo va inviato via mail al seguente indirizzo andreapiastra@fulcros.it entro il giorno **22/ottobre/2021**

Fùlcros - Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riferimenti

Dott. Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it